



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale nr. 16 del 4.08.2021

Al

Responsabile del Servizio Finanziario

Presidente del Consiglio Comunale

Segretario Comunale

del Comune di San Filippo del Mela

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Agosto, alle ore 9,00, in videoconferenza, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 15 del 17.06.2020, immediatamente esecutiva, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Orlando Sebastiano	Presidente	Presente
Dr. Ingoglia Giuseppe	Componente	Presente
Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo	Componente	Presente

per procedere al rilascio del richiesto "parere" sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 02/08/2021 avente ad oggetto: *"assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art.175, comma 8 e 193 del D.Lgs.nr.267/2000.*

Il collegio già con verbale n.13 del 24/07/2021, ha espresso parere sulla proposta n.23 del 21/07/2021, riportante il medesimo oggetto e successivamente ritirata per riscontro di errore di indicazione del valore della cassa al 01/01/2020.

La presente proposta riporta la identica impostazione dei dati indicati nella proposta n.23, con eccezione della corretta indicazione del valore cassa al 01/01/2020.

PRESO ATTO

Che con deliberazione nr. 14 del 07.06.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

Che alla data odierna l'Ente non ha approvato il rendiconto della gestione 2020 e, pertanto, non si ha contezza circa il miglioramento o peggioramento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non ha approvato variazioni di bilancio

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva

La Giunta non ha altresì effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.

L'ente non richiesto con deliberazione anticipazioni di liquidità a breve termine

Non risulta sia stata applicata quota di avanzo di amministrazione

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-7.
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	39.
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-117.
Saldo complessivo	149.

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *“Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: “L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni”. Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- la stampa del conto del bilancio alla data del 21.07.2021;
- la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.

L'Organo di Revisione procede quindi all'analisi delle variazioni di bilancio, proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 126.169,26	€ -	€ 126.169,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 622.432,98	€ -	€ 622.432,98
Ut lizzo avanzo di Amministrazione	€ -	€ -	€ -
- di cui avanzo vincolato ut lizzato ant cipatamente	€ -	€ -	€ -
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.140.998,32	€ -	€ 3.140.998,32
Trasferimenti correnti	€ 2.412.580,87	€ 19.212,21	€ 2.431.793,08
Entrate extratributarie	€ 1.272.601,00	€ 11.700,00	€ 1.284.301,00
Entrate in conto capitale	€ 3.918.884,48	€ -	€ 3.918.884,48
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni da istuto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -
Entrate per conto terzi e parte di giro	€ 5.212.000,00	€ -	€ 5.212.000,00
Totale	€ 15.957.064,67	€ 30.912,21	€ 15.987.976,88
Saldo generale delle entrate	€ 16.705.666,91	€ 30.912,21	€ 16.736.579,12
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
Spese correnti	€ 6.151.786,02	€ 30.912,21	€ 6.182.698,23
Spese in conto capitale	€ 5.197.396,27	-€ 14.000,00	€ 5.183.396,27
Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 144.484,62	€ -	€ 144.484,62
Chiusura anticipazioni da istuto Tesoriere/Cassiere	€ -	€ -	€ -
Spese per conto terzi e parte di giro	€ 5.212.000,00	€ 14.000,00	€ 5.226.000,00

1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributi IVA e perequazione IVA</i>	€ 6.284.051,38	€ -	€ 6.284.051,38
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.090.845,98	€ 19.212,21	€ 3.110.058,19
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.552.420,23	€ 11.700,00	€ 3.564.120,23
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 6.177.584,07	€ -	€ 6.177.584,07
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 78.479,74	€ -	€ 78.479,74
7	<i>Anticipazioni da istruzione tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.413.070,35	€ -	€ 5.413.070,35
Totale		€ 24.596.451,75	€ 30.912,21	€ 24.627.363,96
Totale generale delle entrate		€ 27.320.822,33	€ 30.912,21	€ 27.351.734,54

1	<i>Spese correnti</i>	€ 7.766.062,77	€ 30.912,21	€ 7.796.974,98
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 6.663.600,75	-€ 14.000,00	€ 6.649.600,75
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 157.338,76	€ -	€ 157.338,76
5	<i>Chiusura anticipazioni da istruzione Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.397.150,23	€ 14.000,00	€ 5.411.150,23
Totale generale delle spese		€ 19.984.152,51	€ 30.912,21	€ 20.015.064,72

SALDO DI CASSA		€ 7.424.705,89	€ -	€ 7.336.669,82
-----------------------	--	-----------------------	------------	-----------------------

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi IVA e perequativa	€ 3.051.822,88	€ -	€ 3.051.822,88
2	Trasferimenti correnti	€ 1.764.537,08	€ -	€ 1.764.537,08
3	Entrate extratributarie	€ 1.078.440,29	€ -	€ 1.078.440,29
4	Entrate in conto capitale	€ 1.145.474,53	€ -	€ 1.145.474,53
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni da istruzione tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -
9	Entrate per conto terzi e parte di giro	€ 5.182.000,00	€ -	€ 5.182.000,00
Totale		€ 12.222.274,78	€ -	€ 12.222.274,78
Totale generale delle entrate		€ 12.222.274,78	€ -	€ 12.222.274,78

	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
1	Spese correnti	€ 5.759.215,63	€ -	€ 5.759.215,63
2	Spese in conto capitale	€ 1.136.574,53	€ -	€ 1.136.574,53
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
4	Rimborso di prestiti	€ 144.484,62	€ -	€ 144.484,62
5	Chiusura anticipazioni da istruzione Tesoriere/Cassiere	€ -	€ -	€ -
7	Spese per conto terzi e parte di giro	€ 5.182.000,00	€ -	€ 5.182.000,00

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequazioni	€ 3.051.822,88	€ -	€ 3.051.822,88
2	Trasferimenti correnti	€ 1.764.537,08	€ -	€ 1.764.537,08
3	Entrate extratributarie	€ 1.078.440,29	€ -	€ 1.078.440,29
4	Entrate in conto capitale	€ 610.345,40	€ -	€ 610.345,40
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni da istruzione tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 5.182.000,00	€ -	€ 5.182.000,00
Totale		€ 11.687.145,65	€ -	€ 11.687.145,65
Totale generale delle entrate		€ 11.687.145,65	€ -	€ 11.687.145,65
	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
1	Spese correnti	€ 5.759.215,63	€ -	€ 5.759.215,63
2	Spese in conto capitale	€ 601.445,40	€ -	€ 601.445,40
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
4	Rimborso di prestiti	€ 144.484,62	€ -	€ 144.484,62
5	Chiusura anticipazioni da istruzione Tesoriere/Cassiere	€ -	€ -	€ -
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 5.182.000,00	€ -	€ 5.182.000,00
Totale generale delle spese		€ 11.687.145,65	€ -	€ 11.687.145,65

Le variazioni sono riassunte negli allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr.27 del 02.08.2021

Si evidenzia che *in sede di assestamento non si è provveduto ad incrementare la spesa di personale. In caso di incremento bisognava modificare del PTFP sul quale l'Organo di revisione si è già espresso.*

Si rileva che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale

L'Organo di Revisione raccomanda, circa le variazioni proposte, che le stesse siano:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base alle disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		656078,81	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5183396,27	1136574,53	601445,40
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			14000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			14000,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice E.5.02.00.00.000.

E.5.03.00.00.000.

E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice U.3.02.00.00.000.

U.3.03.00.00.000.

U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 02.08.2021;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale nr.27 del 02.08.2021.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sebastiano Orlando

(Firma digitale)

Dott. Giuseppe Ingoglia

(Firma digitale)

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo

(Firma digitale)